

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° DICEMBRE 1876

onde potere efficacemente provvedere al riordinamento economico della medesima. la riforma della legge sulle Banche agricole, del credito fondiario e la sollecita perequazione del tributo fondiario.

1316. Il Consiglio comunale di Luserna-San Giovanni, provincia di Torino, ricorre per venire autorizzato ad unificare il suo catasto.

1317. 67 cittadini di Campo di Pietra in Molise invocano la modificazione della legge 8 giugno 1873, n° 1389, relativa alla commutazione delle decime ex-feudali in annua rendita.

1318. Il Consiglio comunale di Calascibetta, provincia di Caltanissetta, chiede vengano modificati gli articoli 91 e 101 della legge notarile.

1319. Il Consiglio comunale di Casale in Val di Cecina, provincia di Pisa, rivolge una petizione per ottenere l'affrancazione dei diritti civili di legnatico.

1320. La Giunta municipale di Piazza Armerina, provincia di Caltanissetta, riproduce i suoi reclami perchè quella città sia costituita sezione principale di un collegio della provincia, e perchè i quattro deputati assegnati alla medesima sieno eletti dai comuni che la compongono.

1321. 186 cittadini di Piazza Armerina fanno viva istanza perchè venga modificata la circoscrizione elettorale politica di quella provincia.

1322. Viscovich Luigi, ufficiale di cancelleria dell'ex-intendenza di finanze in Udine, collocato a riposo, inoltra alla Camera un reclamo contro l'interpretazione data dalla Corte dei conti ad alcuni articoli della legge sulle pensioni, e perchè sia nella fissazione della sua pensione tenuto calcolo di tutto il tempo passato in servizio dello Stato.

1323. Il municipio di Jelsi, provincia di Molise, si associa alla petizione presentata dai sindaci di trentacinque comuni della provincia delle Marche per l'abolizione del contatore come mezzo di riscossione dell'imposta sul macinato.

1324. Bolognini Giuseppe di Geneselli, militare volontario degli anni 1848 e 1849, invoca dalla Camera un qualche soccorso.

PRESIDENTE. L'onorevole Manfrin ha facoltà di parlare.

MANFRIN. Sono quasi dieci anni che la Camera procede nei suoi lavori parlamentari con un regolamento provvisorio, sempre col proposito di averne uno di stabile.

Fino dalla undicesima Legislatura è stata nominata una Commissione la quale presentò una relazione, ma non potè aver seguito.

Le due Sessioni di cui si compose la Legislatura dodicesima, nominarono una Commissione per il regolamento definitivo della Camera. Malgrado le

conclusioni di queste tre Commissioni, il regolamento rimane tuttora allo stato di desiderio.

Il metodo più sollecito sarebbe quello di far rivivere qualcuna delle passate Commissioni: se non che molti dei loro membri non facendo più parte della Camera, ed altri avendo compiti speciali, per cui sarebbe impossibile che potessero attendere ad un tale esame.

Propongo quindi che venga nominata una Commissione nuova, la quale giovandosi dei molti materiali che esistono su questo argomento, entro un termine fisso, possa presentare il suo lavoro, e propongo inoltre che questa Commissione, per guadagnare tempo, venga nominata dall'onorevole nostro presidente.

PRESIDENTE. La Camera ha inteso la proposta dell'onorevole Manfrin, il quale chiede che la Camera riprenda ad esame il suo regolamento, e che sia all'uopo nominata una Commissione.

Se non vi sono opposizioni, la proposta dell'onorevole Manfrin è approvata.

(È approvata.)

Sarà nominata una Commissione, e se ne darà notizia nella prossima seduta.

**LETTURA D'UN PROGETTO DI LEGGE
DEL DEPUTATO ENGLÉN.**

PRESIDENTE. Gli uffici avendo approvata la lettura del disegno di legge presentato dal deputato Englen per provvedimenti intorno alle controversie nascenti dagli atti esecutivi ordinati amministrativamente contro i contabili, vi si procede.

PISSAVINI, segretario. (Legge)

Proposta di legge già approvata dalla Camera dei deputati nella passata Legislatura, ma decaduta perchè non discussa dal Senato, relativa alle controversie nascenti dagli atti esecutivi disposti amministrativamente contro i contabili:

« *Articolo unico.* Per gli atti amministrativi eseguiti contro gli antichi agenti della riscossione delle imposte dirette, a cui fu applicata la legge del 20 aprile 1851, n° 192, potranno essi, quando sia competente la Corte dei conti, promuovere le loro istanze innanzi alla Corte medesima, anche prima della presentazione del conto giudiziale.

« In ogni caso tali istanze non sospenderanno l'esecuzione dei provvedimenti amministrativi, contro i quali si reclami. »

PRESIDENTE. L'onorevole Englen è presente?

(Non è presente.)